FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 225/CGF (2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 181/CGF – RIUNIONE DELL'11 FEBBRAIO 2011

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Salvatore Mezzacapo, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di segreteria.

1) RICORSO DEL CALCIATORE FABIO CATACCHINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FROSINONE/PIACENZA DEL 22.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 56 del 23.1.2011)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 56 del 23.1.2011, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al calciatore del Frosinone Calcio Catacchini Fabio la squalifica per 3 giornate effettive di gara "per avere, al 46° del secondo tempo, dopo aver subito un fallo, colpito un avversario con un pugno all'addome".

Il direttore di gara, nel rapporto relativo alla partita disputata tra il Frosinone ed il Piacenza lo scorso 22.1.2011 aveva infatti annotato l'espulsione del Catacchini, rilevando che questi "al 46° del 2° T......dopo aver subito un fallo di gioco colpiva con un pugno nel ventre un avversario procurandogli lieve dolore".

Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo il calciatore sanzionato chiedendo la riduzione a 2 giornate della squalifica inflitta, anche con irrogazione di sanzione pecuniaria in luogo della terza giornata di squalifica.

A sostegno delle conclusioni rassegnate, il reclamante deduce la sproporzione della sanzione inflitta rispetto alla gravità della infrazione commessa. Rileva in particolare due circostanze: il fallo commesso dal reclamante segue un fallo a sua volta da questi subito dal calciatore piacentino Sbaffo (peraltro per questo ammonito) e la mancanza di conseguenze per le condizioni fisiche del calciatore del Piacenza.

Alla riunione odierna è comparso il difensore del reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore del reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia fondato nei termini meglio di seguito precisati.

A giudizio di questa Corte, infatti, il comportamento tenuto dal calciatore appare inquadrabile nella fattispecie della condotta gravemente antisportiva, che è sanzionata dal Codice di Giustizia Sportiva con 2 giornate di squalifica, e non già in quella della condotta violenta, punita invece con almeno 3 giornate di squalifica. E ciò sulla scorta di più concordanti elementi. Innanzitutto, è incontestabile che il contatto fra i due calciatori sia avvenuto in una concitata fase di gioco (46° del 2° tempo della partita), segnata dalla oggettiva difficoltà per entrambi i calciatori a fermare il rispettivo slancio agonistico.

Come non possono non assumere rilievo, ai fini di che trattasi, le circostanze in fatto rappresentate nel reclamo, e segnatamente che il fallo commesso dal reclamante segue un fallo a sua volta da questi subito ad opera del calciatore piacentino Sbaffo (peraltro per questo ammonito) e la mancanza di conseguenze per le condizioni fisiche del medesimo calciatore del Piacenza.

La condotta del reclamante può dunque essere qualificata come condotta gravemente antisportiva, per la quale appare congrua ed adeguata la sanzione delle 2 giornate di squalifica, con commutazione della terza giornata di squalifica nell'ammenda di €3.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Fabio Catacchini riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate e all'ammenda di € 3.000.00.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL TORINO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/CITTADELLA DEL 22.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 56 del 23.1.2011)

In occasione dell'incontro Torino/Cittadella del Campionato di Serie B del 22.1.2011 veniva inflitta alla società sportiva ricorrente la sanzione di €4.000,00 per avere i suoi sostenitori turbato l'iniziale minuto di raccoglimento con cori inneggianti alla propria squadra, entità della sanzione attenuta ex art. 13 comma 1 lett. a) e b) e comma 2, C.G.S. per aver la società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza.

La sanzione che è stata emessa dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Com. Uff. n. 56 del 23.1.2011) a seguito di diverse segnalazioni del Collaboratore della Procura Federale che nel proprio rapporto di fine gara ha puntualmente evidenziato come in occasione del minuto di raccoglimento la "curva del Torino non ha partecipato al silenzio continuando ad intonare cori inneggianti alla propria squadra".

Con ricorso del 5 febbraio u.s. il Torino richiede l'annullamento della sanzione o la sua riduzione in "considerazione del fatto che il Codice di Giustizia Sportiva non prevede, in nessun articolo, la possibilità di sanzionare la società per responsabilità oggettiva per tali episodi. Non a caso il Comunicato Ufficiale nella descrizione della sanzione non fa riferimento ad alcun articolo del Codice di Giustizia".

Il ricorso è infondato.

E' di tutta evidenza che il sopra descritto comportamento increscioso, puntualmente evidenziato dal Collaboratore con il referto di fine gara e dal Giudice Sportivo con la decisione impugnata, può essere fatto rientrare nelle manifestazioni oltraggiose di cui all'art. 12, comma 3, C.G.S.. Sul punto la decisione è congruamente motivata ed aderente al testo normativo. Peraltro il Giudice Sportivo ha anche correttamente utilizzato le attenuanti di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) e b), e comma 2 C.G.S..

La sanzione inflitta, al di sotto del minimo edittale, appare in definitiva congrua.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Torino F.C. di Torino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL CALCIATORE PAOLO ZANETTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROTONE/TORINO DEL 29.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 dell'1.2.2011)

Con ricorso ritualmente proposto, il calciatore Zanetti Paolo, tesserato in favore del Torino Calcio F.C., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (v. Com. Uff. n. 62 dell'1.2.2011) con la quale gli è stata irrogata, seguito gara Crotone/Torino del 29.1.2011, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, per

doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolto all'arbitro locuzione ingiuriosa ("sei un disonesto").

Con i motivi scritti il ricorrente ha negato di aver pronunciato detta locuzione essendo, invece, vero che abbia detto all'arbitro "non è onesto fischiare il calcio di rigore" che, a suo giudizio, non è da ritenersi una locuzione ingiuriosa.

Rilevava che, sul punto, la Società, di suo, gli aveva inflitto una sanzione pecuniaria di € 2.600.00, da pagare con una riduzione dello stipendio.

Concludeva, pertanto, per una riduzione della squalifica.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Osserva, infatti, questa Corte che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare del tutto congrua, atteso che l'espulsione comporta automaticamente almeno una giornata di squalifica e l'epiteto ingiurioso e/o insultante un minimo di due giornate di squalifica ex art. 19 n. 4, lett. a) C.G.S..

In tal senso la portata insultante e offensiva di un epiteto di disonestà è tanto più grave solo a considerare il ruolo che è chiamato a svolgere il direttore di gara, in ordine all'osservanza delle regole sportive e di giuoco.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Paolo Zanetti e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MEXES PHILIPPE SEGUITO GARA ROMA/BRESCIA DEL 2.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 128 del 3.2.2011)

Con ricorso ritualmente proposto, la A.S. Roma S.p.A. di Roma ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 128 del 3.2.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha irrogato al calciatore Philippe Mexes, seguito gara Roma/Brescia del 2.2.2011, la squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto al Quarto Ufficiale un epiteto ingiurioso e insultante.

Con i motivi scritti, la ricorrente società, non disconoscendo la gravità della condotta sanzionata, si è doluta del fatto che il Giudice Sportivo, ai fini di determinare la sanzione, non abbia tenuto in alcun conto la circostanza, refertata, che il Mexes a fine gara, alla presenza dei dirigenti accompagnatori delle due squadre, aveva chiesto scusa per il suo comportamento dovuto ad un momento di rabbia incontrollata.

Chiedeva che, a riprova di ciò, venisse disposta la richiesta di un supplemento di rapporto, e concludeva per la riduzione della squalifica ad una sola giornata, con eventuale commutazione della seconda in una equa ammenda.

Alla seduta dell'11.2.2011, fissata davanti alla Corte di Giustizia Federale – 1^a Sezione Giudicante – comparivano il difensore della ricorrente, che illustrava i motivi scritti concludendo in conformità, ed il Mexes, il quale, nel riconoscere peraltro di essere recidivo, ribadiva di essersi tempestivamente scusato.

Questa Corte, preliminarmente, ritiene non necessario un supplemento di rapporto, posto che vi è sostanziale collimanza dei fatti per come riportati dalla ricorrente e come descritti del Quarto Ufficiale nel referto.

Circa il merito, osserva che il ricorso non può essere accolto.

La condotta tenuta dal Mexes si è tradotta, senza dubbio, nell'espressione di epiteto insultante, tanto più ingiustificato, posto che il Quarto Ufficiale aveva, pur non essendone tenuto, fornito spiegazioni alla richiesta che gli era stata rivolta (in ordine al tempo di recupero), né, ai fini della entità della sanzione, la stessa può essere ridotta in base alle giustificazioni ed al comportamento successivo di cui in atti.

Le successive scuse formulate alla presenza dei dirigenti delle squadre, pur costituendo gesto sicuramente apprezzabile, non leniscono, infatti, in maniera decisiva la gravità della condotta, in considerazione anche della recidiva specifica.

Alla stregua di quanto precede il ricorso va rigettato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Roma di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 5 aprile 2011

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete